



14

In nome di Sua Maestà
Vittorio Emanuele Terzo
per guardasigilli Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

19/11-1928

Chiusa in
forma esecutiva
nell'interesse dei
sig.ª Maria Pe
mentino e
figlia di
Pierluigi

76.10

Il Commissario per la liquidazione degli
usi civili nelle provincie di Napoli, Avellino,
Benevento, Campobasso, Caserta e Salerno
Sua Eccellenza Carlo Tirolo assistito
dal Segretario del Commissariato con le funzioni
di Cancelliere cav. Luigi Siciliani, ha
emesso la seguente ordinanza nella causa
per l'incassamento del ruolo Quaspoli di
provincia, dominio esente da qualsiasi vin-
colo stemmatico

buca

Figliani avv. Renato Rispo di Adolfo da
Napoli; avv. Domenico Nappo - comparso
avv. Carlo Vitella - avv. Ottavio Guarelli
avv. Camillo Merola - avv. Francesco Tetucci
ciani - avv. Benvenuto Buonaiuto - Cle-
mentina Maria - Vincenzo Stocchetti -
Evaristo Figli; non comparso; tutti domi-
ciliati elettricamente in Napoli presso
il detto avv. Rispo via Camomoso Senise
n.º 13, come dall'atto di citazione di luglio 1926.

1928-11-19
1928-11-19
1928-11-19



[Signature]

Contro

l'ing. avv. Francesco e Rodolfo Bello-
fiore su Luigi di Aversa, costituiti con man-
dati a piedi dell'atto a messo dell'avv. comm.
Giuseppe d'Amato.

Donché

Il Comune di Vico di Pantano compare
in giudizio a messo del procuratore avv.
Mariano D'Amore munito di delega a
piedi dell'atto di citazione.

Conclusioni

All'udienza del 9 ottobre 1926 nella quale
la causa fu ammessa per decisione i soli av-
vocati Rispo per se stesso e d'Amato
per i fratelli Bellofiore hanno concluso
come segue:

Il Rispo « che passa all'Alto Sig. R. Cam-
« missario Regionale. » 2) Dichiarare che
« il sudd. luogo ha sito nel comune di Vico di Pan-
« tano di circa morgia 35 gravato dell'annuo
« canone di L. 145,35 a favore del comune di Vico
« di Pantano, aggiudicato a favore dei permiani
« avvocati Francesco e Rodolfo Bellofiore,
« su Luigi con sentenza del 29 aprile 1924 nel
« giudizio di appropriazione in danno del barone



„Rodrigo Marini, fu Gustavo, non è ora soggetto ad
„un vincolo per essere stato lo stesso fidei jura-
„tario legalmente qualificato nel 19 febbraio
„1813, legittimamente posseduto dagli allu-
„dici di essi naturali; di Vico di Pontano,
„e legalmente e legittimamente venduto dai
„medesimi possessori, dopo il periodo del viri-
„to decennale, a norma della legge 19 dicembre
„1816, alla famiglia Pagano, di Cuneola
„dovevi aver in parte lo eredità ed in parte
„lo acquistò il barone Rodrigo Marini Gustavo.
„E condannare i giuranti avvocati Juan
„cesco e Paolo Bolognino fu Luigi di il Co-
„muner Vico di Pontano, ove si apponesse,
„solidalmente nella loro espresa qualita'
„di acquirenti del fado Cuneola alle spese tut-
„te del presente giudizio, con l'incarico di
„avvocato, a favore del costruttore che lo ha
„auticipato anche nell'interesse e per conto
„di iudicarsi avv. cav. Domenico Nappo, avv.
„comm. Carlo Vetrilla, avv. cav. Camillo Moro
„la, signor Evaristo Righi, signor Cle-
„mentina Manna, avv. cav. Francesco Pe-
„trociani, avv. Benvenuto Bonaiuto,
„avv. Vincenzo Stocchetti ed avv. cav. Ottavio

Decreto



Lucarelli - c) Munire la sentenza di esposto
la processionale»

Il comm. d'Amato e Poggi imposti motivi;
salvo appingere o modificare, respinte le con-
tinue istanze, eccezioni, deduzioni, difese, che
si impugnano, piovvia all' Ecc. Camm.
fazio regionale per la liquidazione degli
uri civici di Napoli: 1.°) Provvedere co-
me di giustizia sulla rivalità e sull'am-
missibilità della domanda volutiva del
giudizio dei signori Clementina Manna,
Silvia Pinto, Leonardo Pighi ed altri nei
rapporti dei sign. avv. Francesco e Paolo
de Pello e domanda nascosta nel
l'atto del 27 luglio 1920. - 2.°) Prov-
vedere anche come di giustizia sul meri-
to della domanda proposta. - 3.°) Constan-
zare che di diritto alle spese del proce-
so giudiziale, muna casata ed essenza
ha, compreso il compenso di avvocato.
Salvo ogni altro diritto, ragione ed avviso»

Fatto

Ad istanza della creditrice Clementina
Manna venne espropriato in danno di
Rodrigo Maddaloni e Ferdinando Capolla in



Vicchi Pantano, e viene apprezzato ai
germani Sumero e Redolfo Bellojore.
Seguiranno il giudizio di graduazione bo-
naria liquidazione dei crediti.

Se non che nel momento nel quale altro
non sarebbe dovuto fare che spedire le note
di collocazione in favore dei creditori uti-
mente collocati, gli aggiudicatarii gen-
1. mani Bellojore, con atto Sumero 1995, no-
tificato al cancelliere del tribunale di S. Maria
Capua Vetere dall'Intendente di Frosinone
di famiglia in rappresentanza della casa de-
sisti e Quattori si opposero ad un tale ademp-
imento perche si verrebbe saputo che il comune
di Vicchi Pantano ragheggiava il bisogno
di promuovere la restituzione al proprio do-
mio del fondo Quattori, e con vennero immo-
si al tribunale di S. Maria Capua Vetere
i suddetti funzionarii per far annullare
l'opposizione medesima piu che il minac-
ciare il pericolo di divisione ma in se avviate.
Ma non dei crediti in locati, tal Maria Sum-
ero con atto 14 stesso mese, ne quindi qualun-
si confermaro alle apprezioni suddette degli
aggiudicatarii, con venne da conto sub nomina

Scuto



in un medesimo Tribunale e costoro si funzionano
da essi intanto si può anche invece rinnovare
l'opposizione al rilascio ed al pagamento del
le note di collocazione.

Il Belofiore allora con altro atto in data
del medesimo mese di marzo, precisando
le notizie avute circa le particelle che il Comune
di Noci di Canbau avrebbe affacciate alla riva
terza dell'immobile e le particelle quali le
avevano attinte, ciò innanzi al Tribunale
il Comune medesimo, perché avesse dichiara-
to se e quali diritti si può avere dove-
no ad occupare; il Capponi, perché av-
ve per atto di dette dichiarazioni.

Subsequently, ad associarsi alle istanze del
Capponi, altri suoi concorrenti e cioè
Giovanni Pietro, Giovanni Battista, Ernesto
Righi e la stessa proprietaria Annunziata Manna.
Il Tribunale, riunite le tre cause, ritenne che
le dichiarazioni del Comune di Noci di Can-
bau, provocate dalla citazione del Belofio-
re erano state suppre una via per poter arriva-
re alla minima acietà e continuata delle rice-
vie raccolte dal Belofiore con tanto allarme.
Sul punto, secondo le dichiarazioni fatte in giudizio,



giò; il Comune aveva semplicemente iniziato le
degli studi e delle ricerche per l'accertamento
degli eventuali diritti e delle eventuali pretese
in genere da denunciare al Commisario Provi-
nale ai sensi e per fini dell'art. 2. del R. De-
creto legge 20 maggio 1924, n. 451. E sulla
via il Tribunale, in mancanza di più con-
crete dichiarazioni del Comune, che avessero
avuto più speciale riferimento al fondo
in questione, e più ricco scudo che l'idea
più sfuggiva alla sua competenza, riten-
ne di fini della causa, per giudizio cioè del
la società o meno della minaccia di invasio-
ne della quale il Bellofiore lucrava, di poter
deliberare quanto risultava, circa la condi-
zione giuridica del fondo e circa la possibilità
di azioni dimandanti riguardo ad esso, dalla
documentazione che il Capponi aveva non
lo cura di ammovere e produrre. E, poi-
ché in esito ad una tale deliberazione, rito-
nabile, quanto mai infundata, le appren-
sioni del Bellofiore, rigetto l'instaurazione
costosa per la sospizione del pagamento
del prezzo di aggiudicazione.
Overo affatto pronunciato emesso dal Tribu-

Quinto



nale di S. Maria Capua Vetere in data 1.^a 23 set-
tembre 1925 per la tutela appello proposto
dai succumbenti Pellosiore innanzi tutto
per incompetenza del Tribunale a decidere
una vertenza che a loro avviso di doverne aver-
be avuto un esito casualmente dimissivo.
Nell'ansuetudine perenne, e propriamen-
te in data 29 luglio 1926, la Mauna, il Po-
nario ed il Pighi, già intervenuti nello
ansuetudine innanzi all'autori-
tà giudiziaria, e chiamati Penale Fi-
ppo, Carlo Tebella, Ottavio Lucarelli,
Domenico Tappo, Camillo Merola, Fran-
esco Peduciani, e Vincenzo Scicchetti, e altri
anche quali succumbenti Mattei venuti
visto sul punto di maggioranza, hanno
voluto al fondo di Nico di Paulano ed ai
primari Pellosiore un ricorso diretto a questo
Tribunale Regionale (anche a nome della
Cillo e di Sal Michele Palo, i quali però non
avendo sottoscritto, devono ritenersi estranei)
e si hanno altri ricorsi al Tribunale isti-
to per averli far diritto alle domande men-
te il ricorso stesso formulato. E tali do-
mande sono che si richiama il fondo ma-



può essere sempre da qualsiasi vincolo de-
manuale; che si condannino i giuranti dello
Stato e si ammetta come responsabile alle spese
e del giudizio.

Sei compagni; degli avvocati e dei avvocati
di Stato e il gruppo di lavoro; ed i compagni
di lavoro dello Stato e del lavoro di Stato di
Pavone a mezza del gruppo di lavoro; per un altro
si ripresenta in giudizio.

Due compagni i soli: l'altro e l'altro, nel
l'ultimo del giudizio, hanno una con-
chiusura, che sono quelle di sopra tuante.

In Diritto

Alloché non sia il caso di riferirvi ad
esaminare la validità del giudizio, generi-
camente e vagamente messa in dubbio
dal Bellofiore perché essa appare pienam-
ente regolare.

Qualche attenzione è dovuta invece ai deb-
bi anche genericamente dal Bellofiore
sulle parti intorno all'ammontare e
responsabilità dell'ingente.

Ma essi neppure si navigano fondati.

Quasi tutto è da rilevare che l'at-
tore del giudizio nulla ha di comune

Quinto



con quello pendente in quanto di appello in
nauvi all'autorità giudiziaria ordinaria.
In questo ultimo trattasi di accertare se
sussista unionevole timore di evizione
atto a cui luogo a compensazione del pagamento
del prezzo della vendita ai sensi dell'arti-
colo 1510, ed il Comune vi si trova citato
per dichiarare semplicemente le sue istan-
ze non perché quell'accertamento sia cosa
più agevole, il Comune in sostanza è ad
esso affatto estraneo ed indifferente, e, se ne fu
provocato dai Bellojoni l'intervento, ciò
non può dirsi non perché accadesse e la lui-
re sui diritti proprii del Comune medesimo, ma
allo scopo di meglio definire la lite, riconoscen-
do e riapprendendo i diritti reciproci dei venditori
e degli aggiudicatari, distintamente in caso
interessati. Nell'attuale giudizio, affatto
nuovo e diverso, trattasi di stabilire se e qua-
li diritti realmente comparevano sul fondo
proprio al Comune, che è per ciò in essa par-
te principale. Non v'ha quindi alcuna
preclusione d'istanza che ostacoli la sua
intelligenza.
Sarebbe poi erroneo navigare siccome



Di mera iattanza, e perciò inannanzibile,
l'azione ora spiegata, solo perché essa
è di accertamento negativo della deman-
cialità del fondo, sul quale il Comune,
nonché l'attore, non ha ancora neppure,
né de facto alcuna concreta e specifica
pretesa.

L'azione di demanialità, che è di ra-
gione pubblica, è indipendente dal-
l'attività e dal comportamento dei Co-
muni. L'inertezza di questi nell'invoca-
re e far valere, e magari anche
la espressa rinuncia che essi ne faccia-
no, non pregiudicano alla competenza
né al perdurante dei diritti di uso ci-
vile, ove effettivamente sussistano. Non
alle iniziative dei Comuni, o dei singoli
cittadini la tutela di questi diritti è
abbandonata; ma è affidata d'ufficio
all'apposita autorità demaniale.

È per tanto da ogni soluzione sot-
trazione di pretesa da parte dei Comuni
o di singoli cittadini può avervi in ve-
rità a provocare della detta Autorità,
che è rappresentata attualmente

Quinto



Dal sommario regionale, l'esame e la
richiesta circa la benedizione della
liberata di un terreno, del quale riappa-
renza pubblica e valutabile la reale con-
dizione giuridica. Un rapporto in que-
sto rapporto è irraggiungibile, a causa
del pregiudizio che essi risentono dalla
incompetenza circa la condizione del fon-
do Crapolla, la quale intralaccia la ma-
nifestazione dei crediti che essi trovano
piuttosto parziali con l'ipoteca legale,
e debbono essere collocati in garanzia, e
subordinato della vendita giuridica del
del fondo medesimo.

E poiché, relativamente all'accerta-
mento che dal sommario s'invo-
ca, diritti legittimi e contraddittori so-
no da un lato il comune, dall'altro il
possesso attuale del fondo, legalmen-
te l'azione è stata proposta nei con-
fronti dell'uno e degli altri.

Oltres, nel merito, che è stato pubbli-
cato nel supplemento del Bollettino
della Commissione feudale (n. 36 p. 206
a 233 e n. 34 p. 200 e 201) e della dou-

mentazione prodotta dal Bisio, la quale
è la medesima che il Caspary produsse
già in Tribunale) circa la provenien-
za del fondo in questione risultò quan-
to segue.

L'Amministrazione del Fe. Mantucci, con
autorizzazione in data 23 dicembre 1811 di-
chiavò competente al Comune di Vico
di Portano, in compenso degli usi civi-
ci essenziali, il quarto dei demanii
ex feudali; tra i quali era quello deno-
minato Crapolla.

Poste le esecuzioni degli acquirenti
del fondo Vico Portano, premesse dall'Amministrazione
dei Reali demanii che aveva venduto il fondo
siccome libero da ogni servitù e doveva porsi in opera
a possibili azioni di intenzione, e altre vicende, ritornò
verso l'esecuzione della detta ordinanza Mantucci,
finché, in data 11 luglio 1812, il Fe. approvò una analo-
ga proposta dell'Intendente Luca Di Blummo perché
si fosse accontentato a favore del Comune il quarto
delle terre coltivabili, e si fosse riservato il resto del
demanio indivisibile commettendo il Comune alla parte
a ripartizione del quarto di tutti i prodotti risultanti dalle
sede delle terre indivise.

Coltivabili erano soltanto 400 moggia del Demanio
Quapolla, e quindi di queste il Duca di Salaparuta con ordi-
natura del 15 luglio 1812 accantonò moggia 101 1/2 a favore del Comune.
Di questa suddivisione accantonata a favore del Comune, l'Intendente
con nota del 12 febbraio 1813 commise al suo figlio e biotti
all'Architetto Pajani la suddivisione tra i cittadini.

Compiuta l'ispezione, mandante il sovrappiù di 18 quote
formate di moggia napoletane due ciascuna, a favore
di altrettanti capi di famiglia indigenti, l'Intendente,
con rapporto in data 25 settembre 1813, rimise al
Ministro, ed in data 4 ottobre 1813 il Re approvò
la suddivisione secondo il progetto.

Due giorni appresso il Ministro diede comunicazione
della Sovrana approvazione all'Intendente onde
iniziare l'esecuzione.

Si apprende dalla narrazione dell'istesso articolo 5 marzo
1813, per nota di Fabozzi di Quapolla che, con un pre-
cedente atto in data 16 giugno 1816 per lo stesso orsario,
un gruppo di insubordinati ed eredi di dissequenza di
quote del Demanio Quapolla erano rimarcati
per aver in solidi di piccati 320 moggia di poppe Tagna-
no, ed aveva ceduto a costui per anni otto il servi-
mento di un appezzamento di detto territorio, di
circa moggia trenta, ripullante dalle rimanen-
te delle porzioni suddivisamente passibili di

ciascun obbligato, perché coi frutti, vale a dire nel
la misura di annui ducats 60, che poi col taglio
di detto vin sarebbe dovuto corrispondere, il detto Pa-
gano avesse pagato per loro conto il canone ad
Comune, ed avesse imputato il resto in acconto
del suo credito, prima per interessi a scolarità all'8.
per cento sulla somma dovuta, poi per la spesa capi-
tale medesima.

Col nuovo instrumento del 5 marzo 1823 i suddetti
obbligati prescelti sono scilicet i eredi del defunto
Loro creditore, Giacomo, Genaro, Antonio, Raffae-
le e Luigi Pagano, a conteggio delle rispettive magi-
ni di via S. Maria, e definitivamente lo signi-
ficano venendo in detto Pagano le quote che
avevano già fatto a parte al loro padre ed
avolo. Con lo stesso atto tutta questa dima-
gia due eredi fratelli Pagano acquistano
da altro assegnatario estraneo al preceden-
te contratto del 1816.

Raffaele Pagano ha solo acquistato in seguito
con altri instrumenti di Novembre 1821 e 20 febbra-
io 1828 altri maggi due quarti 6 di terreno al con-
tore Camburino di chiavò essere state a lui affe-
quate nella ripartizione dello stesso dominio pagol-
la; con instrumento 25 febbrajo 1828 altre due quote

provenienti dalla detta ripartizione che l'abbono-
te F. S. di S. Maria è avere a sua volta acquisto de
dugli' suoi vicini assogualarsi in data 2 Aprile
1823, e con altro documento, infine, del 2.° ottobre
stesso anno 1828, un' altra zona, di incogniti avve-
rissimi e passi 522, paria a maggiori capanni
due, di terreno in cantonata Crapolla, soggetto
a canonie in favore del comune di Vicoli San-
sano che gli altri vicini cominciò Catena-Ne-
ciero di S. Maria non avere a loro volta acqui-
stato dal defunto Felice Pagano, che figura
tra i sufficienti della ripartizione del sud-
detto Comune.

Dalla documentazione del Comune e dall'istat-
to storico catastale visibile nei Bollicioni
risulta che terreni con la denominazione
Crapolla intestati originariamente nel
catastro per via di averli di Luigi Pa-
gano, a Raffaele Pagano e in testa a certi
provenienti da precedenti intestazioni di
suddetti Gamburzio e Catena numero di
particella i numeri 1000, 1001, 1002, 1003
a S. Maria Pagano nel 1856; che successi-
vamente, attraverso nuovi passaggi si
riuniscono nel dominio di S. Maria

Marcello e Rodrigo Marli, e, perciò,
nel 1804, prefetto della divisione operaia
tua esisteva la propria sua Maria Vito-
ria Pizzoli; nell'unico ed esclusivo domi-
nio di suo Rodrigo Marli, che è stato
di essi espropriato.

Le incompiutezze della sacramento
non consentano precise deduzioni circa
una esatta e completa individuazione dei
terreni espropriati a Rodrigo Marli
e acquistati dai Belloni e con quelli
acquistati dai fratelli Pagano, Puzi,
già e dal solo Raffaele mediante i sudet-
ti strumenti del 1823, 1824 e 1828. Quel-
lo che solo può essere con sicurezza asserito
è che non ammette alcuna contestazio-
ne e innanzi all'autorità giudiziaria
ordinaria, e dalle parti comparse
innanzi a questo tribunale, e che
se non tutti, gran parte almeno dei
terreni provenienti da quei nuovi ac-
quisti, facciano parte di quelli che han-
no formato oggetto della recente esecuzio-
ne. La differenza del maggior avanzo,
alla quale misura hanno riferimento le

Indicazioni cartacee; dal maggior napoletano,
al quale si riferiscono il sermone di del de
manio in quodam numero di volumi di
acquisto, che ha differenza stessa ed è
spesso cura di ridare, non avrebbe di esclu-
sione neppure, per la minore estensione
dei termini in propria di rispetto a quella
dei termini che risultano acquistati nel 1823,
1824 e 1828, la completa inclusione di
questi ultimi in quelli.

Costante da una tale premessa, i fini del-
la istanza propria e del pubblico giudizio,
noni soltanto indagare se i suddetti volumi di
acquisto passano ridone di legali, salvo ogni
adatta assicurata indubbia in sede amministrativa,
e qualora per l'adatta indubbia di ben-
venuti che non si ricorra fossero legalmente
acquistati, e non legittimi in base al dema-
nio comunale, e salva del pari, nella detta
sede, ogni indagine relativamente alla pos-
sibilità di legittimazione per conciliazione
del possesso che ricorra per se a duplice.

Già appena notate che il numero di volumi
sola, che si ricorresse alcuna quantità in
tutto o parte del fondo in questione, non

incontrerebbe alcun pregiudizio nel fatto di
avere il Comune di Tico di Paulano per tanti
anni versato il canone degli abitivi passelli
e computato anche, con l'approvazione
della Giunta Provinciale Economica (ora di ora),
nel 1820, alla sua approvazione. Qui si è
avuta occasione di rilevare innanzi l'incalza-
bilità dei diritti di usucapione di terre comuni.
Atteso che l'assunzione contenuta nel regio Re,
del 1823, che il decennio di divieto di alienazio-
ne delle quote, sia uniformemente fatto di
equivoco e di confusione di provvedimenti
relativi alla divisione in massa con quella di
suddivisione dell'indivisione a combinarsi a fa-
vore del comune. L'approvazione del Re
del 4 luglio 1812 in riferimento al rapporto
dell'Intendente del 30 giugno precedente pub-
blicato a pagina 214 del n. 36 del supplimen-
to, non riguarda che la prima. L'altra si im-
piò con la nota 12 Febbraio 1813 con la qua-
le l'Intendente conferì ai suoi incaricati di
l'incarico di procedere alle operazioni per la
quotizzazione, e non fu completa e perfetta se-
non in data 7 ottobre successivo, quando il
Re approvò il progetto all'uso invia lo

Dall'Intendenza a seguito delle approvazioni di sessio-
namento e di collegio compilate dai suoi inco-
nicati. Il R. Decreto 21 dicembre 1841, che aveva
attribuito agli Intendenti la facoltà prima con-
servata agli Abati e vicari Amministrativi ripartito-
ri, aveva con l'art. 4, quanto alle suddivisioni fra
vicarini delle terre demaniali, richiamate in vigore,
e le pressioni del decreto 3 dicembre 1808, limi-
tando il compito degli Intendenti riguardando ad esse a
pace avuto sulle ripartizioni proposte, e riferendosi
a se la loro approvazione. L'atto di approvazio-
ni Sovrana è quindi dal 1842, in poi quello che
professiona e non esclude la giurisdizione;
è detto che induce assegnazione delle terre dema-
niali ai privati; è da esso che comincia a
ricevere il termine del divieto di alienazione,
comminato, prima che della legge organica
del 1846 dall'art. 31 del già citato decreto
del 3 dicembre 1808. Prima dell'approva-
zione Sovrana v'ha soltanto un projet-
to di approvazione.

Quando i fratelli Pagano prescelsero al
l'acquisto che forma oggetto dell'interve-
sto 5 marzo 1833 mancarono ancora oltre
sette mesi pel compimento del decennio indica-

to nel suddetto dispaccio del decreto del 1808. Dal detto instrumento, del resto non risulta neppure la data del sorteggio e dell'immisione in possesso che si asseriscono avere avuto luogo da oltre dieci anni; mentre invece per certo pochi giorni soltanto dallo incarico impartito dall'Intendente a 12 febbraio 1813 non sarebbe potuto mai battersi il compimento delle operazioni della ripartizione. La sanzione della trasgressione è la revoca della legittimità al domani delle quote ad ogni modo alienate malgrado ogni decurso di tempo.

Soltanto il R. Decreto Legge del 29 maggio 1924 n. 451, ha esteso anche in tal caso il beneficio della legittimità del possesso per conciliazione, che prima era interdetto.

Sarebbe superfluo peraltro rifarsi ad indagare se lo stesso contratto antiretico concluso dai quodisti nel 1816 col padre Pii Pagano implichi non trasgressione al disposto dell'art. 31 del detto decreto del 1808, in riferimento allo spirito che lo dettò, se non alla legge che vieta unicamente le vendite e le concessioni d'ipotesi.

Quanto agli ulteriori acquisti fatti nel 1827 e nel 1828 dal padre Raffaele Pagano, non basta soffermarsi a tali date, poste fuori al 1° ottobre 1823 per escludere ogni illegittimità. Occorre rifarsi ad indagare quando e come le quote acquistate da Raffaele Pagano fossero state a loro volta acquistate da coloro che gli le alienarono. I dubbi, cui a

dal riquiduo potubbero dar luogo il titolo che da Giuseppe
Tamburino con i due atti del 24 e del febbraio 1828 fu
no venuti in complesso più dei due maggiori napoletani in
quali la quota assegnata gli nel 1813 sarebbe dovuta contare,
son troppo vaghi per compendire di conseguenza ancora come
terza domanda la tenuta eccedente di estensione della quota
che non risulta chiaro in qual modo il Tamburino mede-
simo si trovasse in possesso. Similmente non v'ha alcun indi-
zio per ritenere che il Certosa avesse acquistata in tempo ancora di
vivo la quota dell'assegnatario Felice Pagano. Ma abbi-
vo dove ripi il possesso da parte del Forte delle due quote abie-
nate a Raffaele Pagano con l'atto per nota Certosino del 25
ottobre 1828, dappoichè dalle enunciazioni dell'atto medesimo
si apprende che esso Forte le aveva a sua volta acquistate dagli
originari assegnatari anteriormente al 2 ottobre 1823. L'illegalità
e la nullità del primitivo acquisto dagli assegnatari si riprova
sulle successive trasmissioni delle quote, e fa sì che il possesso di esse
deba considerarsi presso chiunque ed irrevocabilmente abuzioso.
Oltre che si ravvisa giusto che si ricorra a compensare le spese
del presente giudizio; perchè gli attori sogliono ripetere
la loro vittoria; il Comune si è astenuto ad all'istura dal
concludere e non ha sostenuto che spese arbitraria irri-
levanti; ed i Bellafiore più convenientemente si sarebbero
comportati astenendosi dal comparire specialmente ove
si consideri che essi si son limitati a indirettamente

rimettersi alla giustizia del Commisario.

Per questi motivi

Il Commisario, in contumacia della Mamma, del Bus-
naino, del Figli, del Vetralla, del Fucarelli, del
Merola, del Petruccianni e dello Stacchetti, e sulle conclu-
sioni rese dai soli Prippio e Bellofiore, ha fatto parti
comparere, respinta ogni contumacia intesa ed evasiva,
ne, rigetta la domanda proposta dai suddetti contu-
maci, dal Prippio e dal Nappo contro i Bellofiore ed
il Comune di Vicoli di Paulano, e dichiara che del
fondo Capella in Vicoli di Paulano, aggiudicato
ai fratelli Bellofiore in virtù della sentenza 29
aprile 1824 del Tribunale di S. Maria, la sua parte nel
giudizio di espropriazione promossa da Clementina
Mamma contro Rodrigo Morici, è reintegrabile al
Comune di detto Comune la parte rispondente
agli acquisti fatti dai germani Giacomo, Gen-
naro, Rubino, Raffaele e Luigi Pagano
mediante l'istrumento per notar Filippo
Fabozzi di Civitella in data 5 marzo 1823
e a quello fatto dal solo Raffaele Pagano me-
diante l'istrumento per notar Giuseppe
Caterino in data 25 ottobre 1828, in sua
eventuale legittimazione in possesso.
Riserva in linea amministrativa ogni

apposizione in bullatoria di ogni provvedimento
per far luogo alla reintegra anzidetta, e al-
la eventuale legittimazione in possesso.
Dichiara compensata sua le parti le spese
del presente giudizio.

Ordina che la notifica della presente sia con-
sumata nel domicilio da essi eletto ai sensi
dall'ufficiale giudiziario anzidetto della
Pretura del mandamento S. Giuseppe
di questa Città.

Così decisa in Napoli nella sede del Com-
missariato regio. n. 5. il 26 Ot-
tobre 1926.

Il Segretario

Siciliano

Il Commissario

Carlo Deito

Pubblicata nei modi di legge all'udienza
del 30 ottobre 1926.

Il Segretario del Commissariato
con le funzioni di Causelliere

Siciliano

